



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. **Corte cost., 9 maggio 2022, n. 113**, requisiti richiesti per l'accreditamento delle strutture private e necessità che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona occupato sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

2. **Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4578**, alla plenaria l'incidenza dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, prevista dall'art. 34-bis, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, sul giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione dell'informazione antimafia;
3. **Cons. Stato, sez. III, 1° giugno 2022, n. 4467**, la III sezione in tema di revoca di permesso di soggiorno, riconosce l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, alla luce delle sopravvenienze maturate;
4. **Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2022, n. 4417**, sulla cessione di cubatura;
5. **Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4355**, sull'atto amministrativo condizionato;
6. **Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2022, n. 4219**, la controversia avente ad oggetto atti dichiarativi di pubblica utilità della costituzione di una servitù in favore di infrastruttura ferroviaria è soggetta al rito abbreviato;

7. **Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4099**, l'interpretazione dell'efficienza causale del soggetto leso, a fini risarcitori, in sede esecutiva di accordo procedimentale.

Normativa ed altre novità di interesse

8. **Corte costituzionale – delibera 24 maggio 2022 – Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»;** (in G.U. n. 126 del 31 maggio 2022).

Corte costituzionale

(1)

Requisiti richiesti per l'accreditamento delle strutture private e necessità che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona occupato, sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

[Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2022, n. 113, Pres. Amato, Est. Amoroso](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che l'accreditamento è strettamente connesso anche alle scelte programmatiche che governano la funzione di contingentamento e di selezione all'ingresso nel Servizio sanitario nazionale (SSN) e più specificamente regionale. Di conseguenza, non tutti i privati in possesso dei requisiti tecnici richiesti hanno diritto a ottenerlo, ma solo quelli la cui attività si inserisce in modo appropriato nella programmazione regionale: sussiste, dunque, una sfera di discrezionalità dell'amministrazione nella concessione dell'accreditamento, in

considerazione della valutazione della rispondenza e adeguatezza agli obiettivi della programmazione.

In questo bilanciamento rileva anche la compatibilità con le risorse organizzative e finanziarie disponibili (sentenza n. 200 del 2005).

L'accreditamento postula oggi non solo una valutazione, di carattere vincolato, circa la sussistenza in capo alla struttura sanitaria dei richiesti standard di qualificazione, ma ne implica, altresì, un'altra, avente carattere discrezionale, correlata alla programmazione regionale.

La Corte costituzionale ha evidenziato che la disposizione censurata non invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto non regola – né direttamente, né indirettamente – i rapporti di lavoro già in essere tra le strutture sanitarie e i propri addetti, né estende ad essi l'applicazione di determinati contratti collettivi, bensì si limita a contemplare un requisito per il raggiungimento da parte delle strutture sanitarie degli standard organizzativi necessari a conseguire o a conservare l'accreditamento.

Essa «non definisce diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase organizzativa, antecedente allo stesso» (sentenza n. 241 del 2021; in senso conforme, sentenze n. 36 del 2021, n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020).

Si tratta, dunque, di una previsione incidente sull'organizzazione sanitaria, che è parte integrante della materia costituita dalla «tutela della salute», riconducibile alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., «costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate» (sentenza n. 9 del 2022).

Non rientra, pertanto, nella competenza statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» e deve essere piuttosto ricondotta a quella concorrente «tutela della salute» una misura, come quella recata dalla disposizione censurata, che pone un requisito ulteriore per l'accreditamento delle

strutture sanitarie nel contesto dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.

Né può ritenersi che la Regione abbia superato i limiti della propria competenza concorrente in materia di «tutela della salute», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., stabilendo detto ulteriore requisito per l'accreditamento.

Neppure vi è stato sconfinamento nell'esercizio della potestà legislativa riconosciuta alla Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», avendo la disposizione censurata un contenuto e una finalità di promozione attiva dell'occupazione e non già di regolamentazione del rapporto.

La Corte costituzionale ha ritenuto, invece, fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

L'iniziativa economica privata, come enuncia il primo comma dell'art. 41 Cost., è infatti oggetto di una libertà garantita, nella cui protezione si esprime, quale principio generale di ispirazione liberista, la tutela costituzionale dell'attività d'impresa, pur nel rispetto dell'«utilità sociale» con cui non può essere in contrasto (secondo comma dell'art. 41).

In simmetria con il parametro interno, la libertà di impresa – da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea (sentenza n. 218 del 2021) – è riconosciuta, altresì, dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le possibili limitazioni di tale libertà devono, innanzi tutto, avere una base legale, stante «la regola della riserva di legge nel campo delle private libertà nella materia economica, comprensive della libertà di iniziativa» (sentenza n. 40 del 1964); regola per cui le «determinazioni della legge [...] possono essere diverse anche di contenuto, a seconda della natura dell'attività economica e della utilità sociale da perseguire ma non possono mai mancare del tutto» (sentenza n. 388 del 1992).

Inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.).

Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento» per la quale vengono in evidenza «il contesto sociale ed economico di riferimento», «le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa», nonché «le legittime aspettative degli operatori» (sentenza n. 218 del 2021).

Ha precisato la Corte che la disposizione censurata detta una prescrizione di normazione primaria, molto puntuale e rigida, quella appunto che richiede che il « personale sanitario dedicato ai servizi alla persona» – ossia tutto tale personale, senza né eccezioni né graduazione in relazione alle varie figure professionali e alle relative mansioni e funzioni – abbia con la struttura un «rapporto di lavoro di dipendenza», connotato quindi dalla subordinazione, per di più regolato da una determinata contrattazione collettiva (quella posta dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario).

Una così penetrante limitazione del potere organizzativo dell'imprenditore, titolare della struttura che ambisce all'accreditamento, risulta anche non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento. Sono infatti ipotizzabili, come idonei a tal fine, soprattutto per alcune figure professionali di alta qualificazione nel settore sanitario, rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile (art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»), né possono escludersi rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015).

Nel quadro delle tipologie di rapporto di impiego privato, infatti, il lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la «forma comune» di rapporto di lavoro (art. 1 del d.lgs. n. 81 del 2015), ma non già quella esclusiva, come invece richiede la disposizione censurata.

A ciò si aggiunge che, nella particolare fattispecie dell'accREDITamento delle strutture sanitarie private, un requisito ulteriore, attinente alla tipologia del rapporto di lavoro del personale impiegato nella struttura, non può non richiedere comunque una qualche flessibilità per essere in sintonia e adattarsi all'atto programmatico, adottato di volta in volta dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano sanitario regionale (art. 2 della legge reg. Lazio n. 4 del 2003).

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato:

- a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019);
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della medesima legge – sollevata, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al «principio di ragionevolezza e proporzionalità» della normativa dell'Unione europea;
- 3) infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, sollevate, in relazione agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

Alla plenaria l'incidenza dell'ammissione dell'operatore economico alla misura del controllo giudiziario, prevista dall'art. 34-*bis*, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, sul giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione dell'informazione antimafia.

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 6 giugno 2022, n. 4578, Pres. f.f. e Est. Nocelli](#)

La III sezione ha rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti questioni:

a) se la proposizione della domanda per controllo giudiziario c.d. volontario e la successiva ammissione dell'operatore economico a tale misura di prevenzione patrimoniale, prevista dall'art. 34-**bis**, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, determinino o meno, oltre alla sospensione degli effetti interdittivi dell'informazione antimafia prevista espressamente dal comma 7 dell'art. 34-*bis*, anche la sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l'impugnazione dell'informazione antimafia stessa, per la necessità di attendere che, all'esito della misura concessa dal giudice della prevenzione sulla base di una prognosi favorevole, il Prefetto rivaluti, in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, la situazione dell'operatore economico ai fini antimafia per adottare, se del caso, un'informazione liberatoria, che determinerebbe nel giudizio amministrativo la cessazione della materia del contendere, quantomeno ai fini impugnatori;

b) se la proposizione della domanda per controllo giudiziario c.d. volontario e la successiva ammissione dell'operatore economico a tale misura di prevenzione patrimoniale, prevista dall'art. 34-*bis*, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, determinino o meno, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del giudizio amministrativo, avente ad oggetto l'impugnazione delle misure adottate dal Prefetto ai sensi dell'art.

32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, oltre che per le ragioni di cui al punto a), laddove si contesti la legittimità dell'informativa antimafia presupposta, anche per la necessità di garantire, comunque, la prevalenza del controllo giudiziario rispetto a tali misure amministrative, cedevoli rispetto alla vigilanza prescrittiva disposta dal giudice della prevenzione;

c) se la mancata sospensione del giudizio amministrativo da parte del giudice di primo grado nelle ipotesi di cui sub a) e sub b), una volta dedotta in appello contro la sentenza che abbia pronunciato nel merito, costituisca un *error in procedendo* tale da imporre la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., o invece determini solo la necessità, per lo stesso giudice d'appello, di sospendere direttamente il giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(3)

La III sezione, in tema di revoca di permesso di soggiorno, riconosce l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, alla luce delle sopravvenienze maturate.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1° giugno 2022, n. 4467 - Pres. Corradino, Est. Ferrari](#)

La legittimità del provvedimento impugnato va vagliata al momento della sua adozione sulla scorta del principio del *tempus regit actum*, essendo irrilevanti le circostanze sopravvenute.

Nella specifica materia dell'immigrazione, tuttavia, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull'atto impugnato, impone la valutazione degli elementi che si sono

effettivamente concretizzati nelle more tra l'istanza presentata, il suo esame da parte dell'amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull'atto, incidono sulla situazione giuridica dell'appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.

L'Amministrazione, pertanto, nell'esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell'adozione dell'atto – che quindi deve ritenersi pienamente legittimo – comunque hanno modificato la situazione giuridica dell'appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale.

Ha precisato la Sezione che tale soluzione trova conforto in una prospettiva del processo amministrativo inteso come giudizio meramente impugnatorio in cui al centro della valutazione del Giudice sta solo la legittimità dell'atto al momento della sua adozione. In questa prospettiva, il sindacato di legittimità dell'atto si limita alla verifica della ragionevolezza e della proporzionalità della decisione dell'amministrazione secondo quanto conosciuto dalla stessa al momento in cui aveva maturato la propria determinazione.

Questa impostazione, legata alla qualificazione del giudizio amministrativo come meramente impugnatorio, non sempre risulta adeguata alla funzione assegnata al Giudice amministrativo dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo e alla luce della successiva giurisprudenza sovranazionale e interna.

Ciò tanto più nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori. Da tempo la giurisprudenza ha dato atto della trasformazione del processo amministrativo "da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata" (Adunanza plenaria, 2011, n. 3).

Nello stesso senso si è pronunciato il Cons. Stato, sez. III, sentenza 1° giugno 2022, n. 4471.

(4)

Sulla cessione di cubatura.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 31 maggio 2022, n. 4417, Pres. Poli, Est. Tucciarelli](#)

Con la cessione di cubatura, la capacità edificatoria viene incrementata con il trasferimento di diritti edificatori provenienti da un'altra area, che ne rimane priva, in tutto o in parte, mentre tali diritti sono utilizzati dal fondo ricevente. Il presupposto logico del c.d. "asservimento" (del fondo che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo che la riceve) consiste nell'interesse della p.a. affinché sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area interessata ma, al tempo stesso, nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione di fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale, fissati dal piano, oltre al rispetto degli delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti.

Il trasferimento della cubatura è tuttavia subordinato al soddisfacimento, pena l'invalidità dell'asservimento, di alcuni presupposti:

a) l'omogeneità di destinazione d'uso (Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n. 2488; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6734; Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 1994, n. 193; Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 1993, n. 26; Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1991, n. 291);

b) la contiguità territoriale (i fondi, seppur non necessariamente adiacenti, devono essere significativamente vicini, cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1278), altrimenti ne risulterebbero stravolte proprio le previsioni di piano sulla densità edificatoria di zona e incrinata l'inderogabilità delle relative prescrizioni;

c) la possibilità che gli stessi strumenti urbanistici vietino, in via immediata e diretta, tali operazioni per alcune aree oppure adottino scelte sui limiti di volumetria che conducano a un esito analogo (Cass. civ., sez. V, 14 maggio 2007, n. 10979; Cass. civ., sez. V, 14 maggio 2003, n. 7417).

Va, peraltro, sottolineato che la cessione di cubatura costituisce un *genus*, al cui interno si pongono sia gli atti tra privati volti a fare transitare direttamente potestà edificatoria da una proprietà all'altra, nei limiti consentiti, sia i diritti edificatori direttamente generati dalla p.a. nell'ambito della c.d. urbanistica consensuale, nelle forme della perequazione, della compensazione e della premialità, variamente declinate dalla legislazione regionale e dagli strumenti pianificatori locali.

Il tratto distintivo tra i due modelli è costituito in primo luogo dalla necessaria associazione, nella seconda ipotesi, di una procedura pubblicistica (o che comunque coinvolge direttamente la p.a. attraverso lo schema convenzionale) all'atto o agli atti conclusi *iure privatorum*, mentre nella prima ipotesi la p.a. interviene esclusivamente al momento del rilascio del permesso di costruire.

Inoltre, nella prima ipotesi è già individuata, al momento della cessione, anche l'area che beneficia dell'incremento di capacità edificatoria, mentre la seconda ipotesi conosce la c.d. fase di volo, durante la quale i diritti edificatori sono temporaneamente privi di area di riferimento.

Il tratto comune a entrambe le ipotesi è peraltro dato dal distacco e dalla separata negoziazione e trasferimento dello *ius aedificandi* rispetto alla specifica proprietà del suolo da cui originano.

In questa prospettiva, la cessione di cubatura si iscrive pertanto comunque nell'ambito della materia dei diritti edificatori globalmente considerati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 16080 del 2021). Nella cessione di cubatura il trasferimento (totale o parziale) della capacità edificatoria del fondo avviene - tra privati - a favore di un'area fin dall'inizio ben determinata, se non necessariamente contigua quantomeno prossima, e di destinazione urbanistica omogenea. Come si è detto, non vi è incidenza sulla pianificazione generale, attesa l'invarianza della cubatura complessiva,

l'omogeneità delle aree coinvolte e l'estraneità alla cessione in sé della p.a. (tanto che viene talvolta definita come intervento di “micropianificazione urbanistica ad iniziativa privata”), alla quale sarà tuttavia demandato di assentire il rilascio, a favore del cessionario, del permesso di costruire maggiorato della quota di cubatura trasferita (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 23902 del 2020).

Coerentemente con i principi richiamati, la giurisprudenza amministrativa, per la legittimità della cessione di cubatura, richiede non solo l'omogeneità d'area territoriale ma anche la contiguità dei fondi, e ha riconosciuto utilizzabili asservimenti riferiti ad aree, anche se non contigue sul piano fisico, vicine però in modo significativo (Cons. Stato, sez. VI, n. 1515 del 2016, in precedenza cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6734 del 2003).

La giurisprudenza è inoltre intervenuta per chiarire i rapporti tra strumenti di pianificazione, densità edilizia territoriale, densità edilizia fondiaria e la necessità che l'indice di edificabilità sia rapportato all'effettiva superficie suscettibile di edificazione in modo da potere individuare la volumetria assentibile con il permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5419 del 2017).

(5)

La IV sezione si pronuncia sull'atto amministrativo condizionato.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 maggio 2022, n. 4355 – Pres. Poli, Est. Lopilato](#)

Nel diritto amministrativo, il legislatore non ha disciplinato, con norma generale, l'istituto della condizione apposta al provvedimento, a differenza del legislatore civile (cfr., artt. 1353 e ss. c.c.).

In relazione al fondamento del potere di inserire nel contenuto del provvedimento clausole condizionali, si devono distinguere condizioni specifiche disciplinate espressamente (cd. tipiche) e condizioni specifiche

non disciplinate espressamente (cd. atipiche), che devono, comunque, in ossequio al principio di legalità, rinvenire la base nella legge che conferisce il potere pubblico all'amministrazione. In relazione all'ambito applicativo delle condizioni, esso è costituito dai soli provvedimenti discrezionali e non anche da quelli interamente vincolati, in quanto la finalità perseguita è di adattare il contenuto delle determinazioni adottate alle specificità delle fattispecie concrete. In relazione al limite, esso è rappresentato dalla finalità di evitare che l'inserimento della clausola alteri il principio di tipicità ponendosi in contrasto con la finalità e i contenuti del potere così come regolato dal legislatore. Non sussistono preclusioni generali ad ammettere le cd. "condizioni casuali" rimesse alla decisione di un'altra autorità pubblica, purché non si risolvano, per il loro contenuto, in un non consentito arresto procedimentale.

In relazione alle conseguenze derivanti dall'illegittimità della clausola condizionale sul provvedimento, un primo orientamento ritiene, in applicazione del principio di conservazione dei valori giuridici, che venga caducata la sola clausola condizionale e per il resto il provvedimento rimane fermo (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 1993, n. 1031).

Un secondo orientamento sostiene che la regola sia costituita dall'invalidità dell'intero provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).

La sezione ritiene che la soluzione sia strettamente dipendente dalla specificità del caso concreto. In questa prospettiva, la caducazione totale si realizza soltanto quando la clausola sia posta nell'interesse pubblico e risulti voluta come elemento determinante della determinazione stessa.

Nella fattispecie esaminata, la sezione ha ritenuto legittima una condizione tipica perché espressamente prevista dal legislatore con cui la Regione ha determinato il contenuto dell'autorizzazione, avente natura discrezionale, rilasciata mediante la previsione della condivisione delle misure di monitoraggio con l'Arpa, che è il soggetto deputato a valutare l'incidenza negativa per l'ambiente di taluni progetti.

La controversia avente ad oggetto atti dichiarativi di pubblica utilità della costituzione di una servitù in favore di infrastruttura ferroviaria è soggetta al rito abbreviato.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 maggio 2022, n. 4219 – Pres. Poli, Est. Martino](#)

La controversia che abbia ad oggetto l'approvazione definitiva di un progetto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità della costituzione di una servitù in favore di infrastruttura ferroviaria, è soggetta al rito abbreviato di cui all'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. ed al conseguente dimezzamento dei termini processuali (nella specie sono stati dichiarati irricevibili sia l'appello principale che quello incidentale).

(7)

L'interpretazione dell'efficienza causale del soggetto leso, a fini risarcitori, in sede esecutiva di accordo procedimentale.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 maggio 2022, n. 4099 – Pres. Montedoro, Est. Tarantino](#)

L'art. 1227, comma 1, c.c., ha la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento. Detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, il nesso di causalità risulta interrotto con le possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte dato causa al verificarsi dell'evento dannoso, la responsabilità dell'autore materiale va ridotta in proporzione. Il comportamento omissivo del danneggiato va dunque valutato al fine di appurare se risulti idoneo a

costituire causa esclusiva o si ponga quale mera concausa dell'evento lesivo. Si tratta di un'indagine da affrontare caso per caso (fattispecie in tema di esecuzione di accordo ex art. 11 legge n. 241 del 1990).

Normativa ed altre novità di interesse

(8)

[Corte costituzionale – delibera 24 maggio 2022](#) – Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» (in G.U. n. 126 del 31 maggio 2022).